

Allegato « B »
all'atto in data 23/01/2026
Rep. 25137/18512

STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA

"FONDAZIONE BRUNO PARI di OSTIANO ETS"

PREMESSA

L'originaria "Congregazione di Carità di Ostiano", istituita a seguito a donazioni, lasciti e munifiche elargizioni di benefattori, venne eretta ad Ente Morale ai sensi della Legge 17 luglio 1890 n. 6972. Con successivo R.D. del 02/11/1902 ne fu approvato lo Statuto Organico normante altresì il funzionamento delle OO.PP. Ospedale Civile e Ricovero Cronici - Legato Orsoni, componenti essenziali della beneficenza pubblica erogata dalla Congregazione, successivamente decentrate dall'Ente Comunale di Assistenza con R.D. del 05/03/1939 ed affidate ad un unico organo di amministrazione pur mantenendo distinta personalità giuridica.

Nell'anno 2001 con Decreto di Regione Lombardia n° 30048 del 03.12.2001 si giunse alla fusione per incorporazione dell'I.P.A.B. Ricovero Cronici - Legato Orsoni di Ostiano nell'I.P.A.B. Ospedale Civile Casa di Riposo di Ostiano.

Successivamente, in esecuzione di quanto previsto dalla L. Regione Lombardia 13 febbraio 2003 N. 1 l'O.P. Ospedale Civile Casa di Riposo, venne trasformato in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata A.S.P. "Bruno Pari" di Ostiano, ritenendo doveroso l'omaggio al medico che tanto si era adoperato per la popolazione lasciando indelebile il ricordo.

Accertata la presenza del requisito di cui alla lett. b) dell'art. 1, co. 3 del D.P.C.M 16 febbraio 1990, e cioè l'istituzione o promozione dell'Opera Pia da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata, il Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2016 ha deliberato la trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Autorità preposta.

L'attuale Fondazione con delibera del Consiglio di amministrazione n. 64 del 22 dicembre 2025 decide di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per conseguire l'iscrizione al Registro Unico Enti Terzo Settore (RUNTS). In data in data 23 gennaio 2026 approva con atto pubblico la modifica allo Statuto ed a seguito di avvenuta iscrizione al Registro Unico Enti Terzo Settore (RUNTS), assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E SCOPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

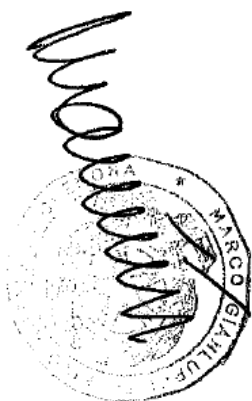
1. È costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE BRUNO PARI DI OSTIANO ETS".

2. La Fondazione è un Ente di diritto privato autonomo sia dal punto di vista giuridico che organizzativo, ed assume la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato

Handwritten notes on the left margin:

Quarta 5.3477
Fondazione
Chiusura da capo



“Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

3. È fatto obbligo dell'uso, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ETS”.

ART. 2 – SEDE

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Ostiano (CR).

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione all'interno del territorio del Comune di Ostiano, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie e/o sedi operative e/o unità locali comunque denominate.

ART. 3 – SCOPO E ATTIVITA'

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per la realizzazione degli scopi indicati, la Fondazione esercita la propria attività istituzionale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza e dell'assistenza sanitaria ed, in particolare, esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, co. 1 e 2, della l. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla l. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

3. La Fondazione persegue primariamente finalità di rilevanza sociale, socioassistenziale e sociosanitaria, ed ha lo scopo di offrire assistenza nei con-

fronti di persone anziane in stato di non autosufficienza totale o parziale e di disabili. Dette attività sono svolte in regime residenziale, semi residenziale, domiciliare ed ambulatoriale. A titolo esemplificativo la Fondazione potrà promuovere:

- l'allestimento e la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture Protette, Case di Riposo e in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere, in via prioritaria, ai bisogni delle persone anziane in stato di fragilità e di soggetti fragili in genere per ragioni di ordine fisico, psichico, economico, sociale o familiare;

- la partecipazione ad attività di ricerca applicata e studio sui temi connessi ai settori istituzionali, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali, quali studi clinici sull'efficacia delle terapie. Inoltre, nella realizzazione delle ulteriori attività di interesse generale la Fondazione potrà promuovere attività educativa, promozione culturale, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nella Fondazione stessa o nei settori in cui esplica la propria attività.

4. Nel rispetto delle finalità del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di ammettere ad usufruire dei servizi dell'ente a titolo gratuito o in forma agevolata soggetti che versino in gravi situazioni di disagio economico.

5. La Fondazione potrà svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

6. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

7. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

8. La Fondazione potrà inoltre stipulare accordi di collaborazione e/o convenzioni di qualsiasi genere e tipo con Enti pubblici o privati, anche valorizzando l'opera del volontariato; compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi.

9. I valori ed i principi a cui si ispirano l'organizzazione, le attività, i programmi della Fondazione, nonché i rapporti con i Comuni ed in particolare con il Comune di Ostiano, con gli utenti ed i famigliari, con i Comitati consultivi, con gli Enti del Terzo Settore, sono i seguenti:

- uguaglianza ed imparzialità nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi;
- continuità nell'erogazione delle prestazioni e nell'organizzazione dei servizi offerti;
- efficacia, efficienza, economicità della gestione;
- partecipazione dell'Utente e degli Enti del Terzo Settore.

Frank Lloyd Wright
Eugene O'Neill
Charles MacArthur

ART. 5 – PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

2. Per l'adozione di delibere concernenti la dismissione dei beni immobili è necessaria la maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

- contributi a destinazione vincolata;
- eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio delle sue attività.

4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
- con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;
- proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

3. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

ART. 7 - ORGANI

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti.

2. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli dell'ETS.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti, tra i quali sono eletti il Presidente ed il Vicepresidente. I componenti sono così nominati:

- quattro nominati dal Sindaco del Comune di Ostiano quale rappresentante della comunità locale, senza vincolo di rappresentanza come specificamente previsto nell'articolo 17, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

- uno nominato dai quattro componenti, individuato tra persone con competenza in materia di servizi sociali e sociosanitari o riguardo gli Enti del Terzo Settore. La riunione per la nomina dovrà essere convocata dalla Direzione Generale entro quindici giorni dal ricevimento delle nomine pervenute dal Sindaco di Ostiano e sarà presieduta dal membro più anziano. La nomina del quinto componente di cui al verbale della riunione conservata agli atti dell'Ente, è comunicata e dovrà da questi essere accettata entro cinque giorni, ai fini della regolare costituzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La nomina dovrà avvenire a maggioranza relativa (3/4).

2. Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura cinque esercizi e scade alla data di approvazione del Bilancio relativo al quinto esercizio rispetto alla data del suo insediamento. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti senza interruzioni di mandato.

3. I soggetti deputati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nell'effettuare la nomina suddetta, devono tener conto preferibilmente dell'esperienza conseguita dagli stessi nei settori sanitario, sociosanitario o sociale o amministrativo-contabile o che abbiano ricoperto, per almeno due anni, una carica di Amministratore in un ente pubblico o privato, come certificato da curriculum vitae.

4. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto per corrispondenza. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'Organo di cui fa parte, può decadere dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima. Nel caso suddetto, ed in caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Presidente, entro dieci giorni dal verificarsi di tale fattispecie,



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes:]
 Paolo Magist
 Enrico Opame
 Chianella pure ce l'ha
 Paolo Magist

inoltre la richiesta ai soggetti titolari del diritto di nomina, per la sostituzione del Consigliere, i quali sono chiamati a provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Nel caso di contemporanea cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di almeno tre Amministratori, tutto il Consiglio di Amministrazione decade. In tal caso il Presidente uscente, entro cinque giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina. La nomina del nuovo Consiglio deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Sino alla nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio decaduto rimane in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

6. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, non sia stato nominato il nuovo Consiglio, quello uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti e per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

7. Entro quindici giorni dalla nomina di tutti i Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Consigliere presente più anziano di età, si riunisce per eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, il Presidente ed il Vicepresidente.

8. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente durante il mandato ma non anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Presidente.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni in piena autonomia e senza alcun vincolo di mandato.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:

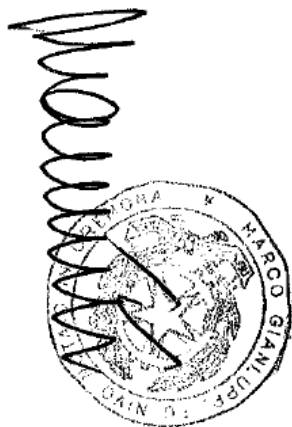
- si trovano nelle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
- si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

2. Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri del Comune di Ostiano, nonché i dipendenti e/o collaboratori della Fondazione, Parlamentari, Consiglieri e Assessori Regionali.

3. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità sopra indicate. Le incompatibilità devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina o da quando sono sopraggiunte. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Handwritten notes:
"Nella foto?"
"nuovi quindici giorni"
"Art. 9"



1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, anche a mezzo posta elettronica, o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli Consiglieri, con prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di urgenza, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Presidente, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore.

2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno due Consiglieri i quali devono indicare le materie delle quali chiedono la trattazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta, i Consiglieri richiedenti possono provvedere autonomamente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità fissate dal precedente comma 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione convocato ai sensi del precedente comma 2 deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della richiesta.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

5. Le adunanze possono svolgersi anche in videoconferenza, o in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei Consiglieri e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - COMPITI E POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio è validamente costituito anche con la presenza in videoconferenza dei Consiglieri, purché sia possibile accertarne l'identità come previsto dall'art. 10 comma 5.

2. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Per la modifica del presente Statuto occorre il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri in carica; per le delibere inerenti alle dismissioni dei beni immobili, occorre il voto favorevole dei 3/5 dei Consiglieri in carica.

5. Tutti i verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario della riunione e sottoscritti dal Segretario e da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

6. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - f) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, immediatamente esecutivo, anche di straordinaria amministrazione, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere in carica più anziano d'età.

ART. 13 - VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

ART. 14 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.
5. Inoltre, l'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
6. Se collegiale le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal ca-

so, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

8. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

10. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

ART.15 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale; viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali, fatto salvo quanto previsto al comma 7, art. 14 del presente Statuto.

2. Esso dura in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I componenti possono essere riconfermati. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il sostituto deve essere nominato entro trenta giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina.

TITOLO IV - NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

ART. 16 - IL DIRETTORE GENERALE

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale che predispone l'istruttoria dei progetti delle deliberazioni sottoposti al Consiglio di Amministrazione, nonché i piani di sviluppo delle attività.

2. Il Direttore Generale è Capo del personale e collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni, nel rispetto di leggi e regolamenti e secondo le procedure definite dall'Ente, oltre che nel rispetto del Modello Organizzativo di Amministrazione e Gestione di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

3. Il Direttore Generale è nominato su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico è conferito a soggetto scelto preferibilmente, tra il personale direttivo dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato, e, se sussistono professionalità ed esperienza, garantendo la continuità dei rapporti in atto. Deve essere in possesso di diploma di laurea e dotato di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali e/o amministrative nei settori di interesse della Fondazione.

4. In relazione alle sopracitate competenze, il Direttore Generale rappresenta l'Ente presso i terzi, ed esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente, nonché ogni altra funzione conferitagli con delibera del Consiglio di Amministrazione.



ART. 17 - REGOLAMENTI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, attinente la gestione e l'organizzazione della Fondazione, saranno approvati appositi Regolamenti.
2. Nei Regolamenti saranno definite le procedure necessarie all'applicazione delle norme di legge d'interesse per la Fondazione e non espressamente citate nel presente Statuto.

Art. 18 - ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio coincide con l'anno solare, iniziando il 1 gennaio e terminando il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferisce e deve rappresentare le previsioni di ricavo e di costo per l'esercizio, in coerenza con le ragionevoli ipotesi e strategie delineate nella relazione accompagnatoria.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente.
4. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.
5. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di darne adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
6. La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi degli art. 13 e ss. del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 19 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri in carica.
2. Il Consiglio di Amministrazione che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina anche uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altro ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo positivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile e/o disposizioni di attuazione.

2. La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui con decreto la stessa è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Paolo Storti

Federico Opame

Andrea Gera Gera

Andrea Gera Gera

Alberto Gera

Massimo



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Cremona, 29 gennaio 2026